proc. n. 588/2026 R.G.

TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 588/2026 del Ruolo Generale promossa da

OPPONENTE

CONTRO

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 05 luglio 2024, l'odierno attore ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato dalla società [redacted] SPV s.r.l., chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione.

L'atto ingiungeva al Sig. [redacted] di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito il bene immobile (cat. A/4) sito in Brindisi al N.C.E.U. del Comune di [redacted], con ogni pertinenza, dipendenza, accessione.

La società [redacted] SPV asseriva di essere titolare di un credito nei confronti dell'opponente di € 74.234,28 oltre interessi maturati e maturandi dal giorno 01.10.2019 sulla sorte capitale sino al soddisfo;

A fondamento della suddetta pretesa la controparte riferiva di aver assunto la veste di creditrice in virtù" *del contratto di mutuo ipotecario concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, del 02.12.2008, repertorio n. 19.181 racc. n. 7323....omissis.....con cui l'allora* [redacted] *S.p.a. (di poi* [redacted] *S.p.a.) concedeva al sig.* [redacted] *un mutuo ipotecario per la somma di euro 76.000,00, assistito da garanzia ipotecaria iscritta in data 10.12.2008...per l'importo di euro 114.000,00 sull'immobile sito in Brindisi.....".*

Con ordinanza emessa il 30 dicembre 2025 e notificata a mezzo PEC il 31 dicembre 2025, il G.E., dott. Giliberti, nel definire la fase cautelare del proc. n. 100/2024 R.G.E. Immobiliare così provvedeva:

1. "*Rigetta l'istanza di sospensione. Compensa le spese processuali per la presente fase; Assegna il termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito, da effettuarsi secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis o altri se previsti, ridotti della metà, e laddove il giudizio di merito fosse introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171 bis e 171 ter.*";

Nel rispetto del termine fissato dall'ordinanza di cui sopra, si introduceva il giudizio di merito volto all'accoglimento dei motivi di opposizione già articolati nel ricorso iniziale.

Si costituiva in giudizio l'opposta, per impugnare ed opporsi all'avversa domanda ed invocarne il rigetto perché inammissibile e, comunque, infondata.

L'opposizione formulata dall'attore è fondata *in parte qua* e va, pertanto, accolta, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.

In primis, data la specialità e tecnicità della materia, si rende opportuno premettere che nei fenomeni di circolazione massiva del credito occorre distinguere tra acquirente e gestore del credito (o, *rectius,* dei crediti) che richiamano, a loro volta, le diverse categorie, della titolarità giuridica del credito, da un lato, e dell'<<amministrazione pratica>> del medesimo, dall'altro.

Il primo - nel caso di specie, coincidente con [redacted] SPV s.r.l. - si identifica nella società che compra il pacchetto di crediti dalla banca originaria e che, spesso - ma non sempre, ovvero quando si fuoriesce dal mercato primario - è una SPV (*Special Purpose Vehicle* / Società Veicolo di Cartolarizzazione). E' il proprietario legale del credito che diventa il nuovo creditore a cui appartiene la somma dovuta. Ha un ruolo prevalentemente finanziario e statico, in quanto non ha una struttura operativa per contattare i debitori o gestire i crediti.

Il secondo - nel caso di specie, coincidente con [redacted] spa- è, invece, una società finanziaria specializzata nella gestione, incasso e recupero dei crediti per conto terzi. Non possiede il credito ma agisce come mandatario (mandato con o senza rappresentanza) per conto del proprietario. Ha un ruolo operativo e dinamico in quanto gestisce i flussi di cassa, invia i solleciti, propone saldi e stralci e avvia le azioni legali.

La necessità di questa separazione discende dalla circostanza che, nelle grandi operazioni bancarie o di cartolarizzazione, la legge speciale (l. n. 130 del 1999) prevede che i crediti siano acquistati da società "contenitore" (le SPV), le quali per statuto e per legge non possono gestire direttamente i rapporti con la clientela. Pertanto, devono obbligatoriamente affidare la gestione e la riscossione a intermediari finanziari iscritti all'albo della Banca d'Italia, definiti appunto Servicer (o Gestori).

1. *Sull'eccezione di inammissibilità dei nuovi motivi*

Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità del motivo di opposizione, fondato sulla violazione dell'art. 114.5 TUB, introdotto per la prima volta solo nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito. Ciò, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente devono essere formulati, a pena di decadenza, nel ricorso depositato in sede sommaria dinanzi al G.E..

Il principio invocato è corretto in astratto, ma non può trovare applicazione al caso di specie. perché valevole per i motivi di opposizione in senso stretto, ossia le contestazioni del diritto a procedere esecutivamente.

Tale principio esegetico conosce, invece, un limite operativo invalicabile che, in realtà, più che rappresentare una deroga al principio stesso, ne costituisce un logico completamento, ovvero le eccezioni, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come quelle attinenti alla legittimazione processuale e sostanziale delle parti, così come quelle che ineriscono alla prova della titolarità del rapporto azionato, non soggiacciono alla preclusione propria dei motivi di opposizione.

La violazione dell'art. 114.5 TUB, che impone l'iscrizione della società veicolo nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia per la gestione dei crediti deteriorati, non è una mera eccezione di merito *stricto sensu*, ma investe la capacità di agire della società cessionaria e della sua mandataria al fine di tutelare (e, in particolare, gestire))il diritto di credito. Ciò, promuovendo un giudizio di cognizione o, come nel caso di specie, un'azione esecutiva.

Questo Tribunale, con ordinanza del 20 maggio 2026, ha già espressamente affermato che i profili dell'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'albo ex art. 106 TUB e dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'albo ex art. 114.5 TUB, attenendo agli aspetti della titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l'intimazione di pagamento pre-esecutiva e la successiva azione esecutiva, sono rilevabili anche d'ufficio dal Giudice, ex art. 77 c.p.c, in ogni stato e grado del procedimento.

Il *thema decidendum,* pertanto, non può dirsi novellato, trattandosi di questione che il Giudice è tenuto a valutare d'ufficio.

L'eccezione di parte opposta è, quindi, infondata.

2.Sul difetto di legittimazione attiva della convenuta

In via pregiudiziale**,** deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente in merito al difetto di legittimazione attiva della convenuta.

a) Sulla distinzione tra la legitimatio ad executivis e la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta.

A tal riguardo, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che possono elencarsi come segue:

- la *legittimazione ad agire* attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- profilo ben diverso è quello della titolarità sostanziale della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, salva l'ipotesi che il convenuto riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità attorea;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non è un'eccezione in senso stretto con la conseguenza che può essere proposta in ogni fase del giudizio) ed, a sua volta, il Giudice può rilevare *ex officio* la carenza di titolarità del diritto (*Cass. n. 39528/ 2021*).
- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;

Orbene, quanto al profilo della mera *legitimatio ad executivis*, deve osservarsi che il quadro normativo regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385), che testualmente recita: << *La banca cessionaria dà*

notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>> Ragion per cui, sotto l'aspetto della mera legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a far menzione del titolo traslativo del credito azionato.

Venendo al caso di specie, l'opposta ha asserito la sua qualità di cessionaria dei crediti nei confronti dell'opponente. Così ha fatto anche l'interventrice, quale avente causa dalla cessionaria.

Pertanto, alla luce del sopra delineato quadro normativo della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta sia dotata della *legitimatio in executivis* (quale profilo, per l'appunto, meramente formale – <<cartolare>> perché dipendente dalla mera affermazione della parte di essere creditore della pretesa azionata) e, dunque, della legittimazione a formulare atto di precetto ex art. 480 c.p.c. nei confronti di parte opponente.

b) Sulla funzione della pubblicazione in G.U.

La cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idoneo a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario *erga omnes* succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (*cfr. Cass. civ. n. 1684/2012*, secondo cui <<*La notificazione*

della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass. n. 20495/2020).

Peraltro, per consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento (*ex multis e da ultimo Cass. n. 25496/2025*), la predetta finalità conoscitiva deve ritenersi ulteriormente assolta con la stessa notifica dell'atto di precetto del 17.05.2023, posto che, nel caso di specie, gli opponenti non hanno né asserito, né tantomeno provato di aver eseguito, nel periodo intercorrente dalla suindicata cessione in blocco avente effetto dal 1.12.2020 sino alla notifica dell'atto di precetto, qualsivoglia rimessa in pagamento in favore della cedente BMPS con riguardo ai crediti intimati in precetto dall'opposta cessionaria AMCO S.p.A.

c) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla "cessione in blocco".

In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti, nonché un terzo orientamento "*mediano*" tra i primi due, che quivi di seguito si espongono.

I) L'indirizzo giurisprudenziale "semplificatorio" e la sua compatibilità con i principi generali della materia.

Per un primo approccio esegetico - che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità - sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione (*v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821*).

Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in *esigenze di semplificazione probatoria* che sarebbero imposte dalla *ratio* dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed *erga omnes*.

Tale orientamento presenta la criticità di pervenire a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità *ex lege* - per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (ossia quella ella c.d. notifica *erga omnes* di cui all'art. 58 TUB) - con il ben diverso e più importante piano della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione derogatoria, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.

D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa *subvalente.*

Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi pubblicati in G.U. che si limitano a locuzioni laconiche come «*sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco*».

Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «*…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*» (*cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. n. 22268/2018)*

Non può sottacersi inoltre come le modalità di indicazione debbano essere, oltre che complete sotto il profilo descrittivo, anche comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza, soprattutto quando il debitore ceduto sia un consumatore.

Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «*Cod. pratica*» o «*NDG*».

Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.

II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.

La soluzione giurisprudenziale maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere dalla natura ed efficacia traslativa, come nel caso di specie, o solo obbligatoria del contratto.

La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice *case by case* e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.

Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto, se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova *ad probationem*, né tanto meno *ad substantiam*, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).

Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.

Tale orientamento ha affermato che «*la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617*).

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco *ex* art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (*v. Cass., ord. 24797 del 2020*). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (*v. Cass. civ., n. 4116 del 2016*).

In ogni caso, come già evidenziato, la prova deve inerire necessariamente anche alla vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili:

- l'effettivo perfezionarsi della cessione;
- il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
- l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (anche l'uso di posizioni numeriche univocamente riferibili al debitore).

Deve, inoltre rammentarsi quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui *<<in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti espressamente e specificatamente l'esistenza del contratto di cessione e/o l'inclusione del proprio debito nell'elenco dei rapporti bancari ceduti, ai fini della relativa*

prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente >>(*cfr. Cass. 29.12.2025 n. 34641; Cass. civ., ord. 6 febbraio 2024, n. 3405*).

Da ultimo, giova richiamare il più recente *dictum* della Suprema Corte con precipuo riguardo alla prova della titolarità del credito in capo al soggetto cessionario nelle ipotesi di cessioni in blocco ex art. 58 TUB secondo cui: <<*il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto*>> (*cfr. Cass. 25.08.2025, nn. 23834/ 23849).*

Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto autenticato dell'atto di cessione.

III) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.

Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel "*blocco ceduto*" e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria – le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva.

In tal caso, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto, richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

Peraltro, al tal precipuo fine, nella giurisprudenza di merito di questi ultimi anni, si è aperto un vivace dibattito sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

- la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «*NDG*»;

- la produzione giudiziale da parte della cessionaria degli originali o delle copie conformi o semplici dei contratti bancari stipulati tra la banca cedente ed il debitore e, dunque, il materiale possesso da parte della cessionaria dei titoli negoziali consegnati alla medesima dalla cedente, quale elemento presuntivo dell'avvenuta cessione e dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco;
- la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
- la produzione giudiziale della "*dichiarazione della cedente ove quest'ultimo dichiara ed attesta che il credito controverso è ricompreso nella cessione pubblicata in G.U.",* con riguardo alla quale s'invoca una valenza latamente confessoria Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio.

Invero, tale *dichiarazione della cedente* in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di mera *dichiarazione di scienza* e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo (cedente), estraneo alla controversia (allorché in giudizio sia costituito solo il cessionario) e, comunque, ad un soggetto (cedente) che, anche se ritualmente costituito in giudizio e dunque parte della controversia, ha un interesse sostanziale coincidente con l'interesse sostanziale del cessionario del credito e confliggente con quello del debitore ceduto.

Tanto consente di dubitare del valore probatorio di "*confessione stragiudiziale*" ex art. 2735 c.c. di detta dichiarazione unilaterale resa dalla cedente, trattandosi di dichiarazione *resa nell'interesse anche della stessa cedente* e dunque avente ad oggetto un "*fatto favorevole*" non solo alla cessionaria ma anche alla stessa cedente che l'ha resa (e non già un "*fatto sfavorevole*" costituente il tipico oggetto della prova confessoria). Trattasi dunque di mera dichiarazione di scienza che dimostra, al più, solo la provenienza della stessa e può essere liberamente valutata dal Giudice quale elemento indiziario che inserendosi in un eventuale più ampio quadro di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tra loro, possano far ritenere raggiunta la prova presuntiva con riguardo all'esistenza della cessione ed all'effettiva inclusione del credito di cui è causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e, dunque, con precipuo riguardo all'effettiva titolarità del credito in capo al soggetto cessionario.

Ad ogni buon conto, i predetti profili di criticità che hanno alimentato il dibattito nella giurisprudenza di merito, di recente sono stati oggetto di importanti chiarimenti della

Suprema Corte che, in particolare, con le sue ultime pronunce del 24.12.2025, n. 33966 e del 4.02. 2026, n. 2290 ha statuito che <<*nel caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore non si sia limitato a contestare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria ma abbia specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e anche l'effettiva inclusione in detta cessione in blocco del rapporto bancario da cui origina il proprio debito, la prova della cessione e dell'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto, gravante in capo alla cessionaria, può essere costruita anche senza la produzione in giudizio del contratto di cessione, attraverso un quadro probatorio complessivo, costituito da documenti e elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, nel quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riportante il link per l'accesso alla lista dei rapporti bancari ceduti resta un tassello da affiancare ad ulteriori documenti ed elementi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., tra cui, in particolare, il possesso e la produzione della documentazione proveniente dall'originario creditore (titoli, contratti, estratti, evidenze contabili, atti di gestione), quale indice significativo dell'effettivo subentro nel rapporto*>> *(cfr. Cass. 24.12.2025, n. 33966; Cass. 4.02. 2026, n. 2290).*

d) Il caso di specie

Delineato il quadro normativo regolatorio della materia così come degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sull'argomento, questo Giudice, condivide e aderisce al suindicato orientamento c.d. "*mediano*". Nondimeno, deve ritenersi che, comunque, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione ed in quanto tali certamente non «*disinteressate*», ma portatrici di interesse confliggente con quello del debitore.

Ciò, anche alla luce delle sopra citate recentissime pronunce della Suprema Corte del 24.12.2025, n. 33966 e del 4.02. 2026, n. 2290, che hanno confermato che sul cessionario grava un onere probatorio rigoroso e articolato, nel caso in cui il debitore abbia espressamente e specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione del rapporto bancario facente capo al medesimo in detta cessione.

Ragion per cui, in detta ipotesi di contestazione - ove il soggetto cessionario non abbia prodotto in giudizio l'estratto autentico o quantomeno copia dell'atto di cessione in blocco e dell'allegato elenco dei rapporti bancari ceduti atto a provare l'inclusione del credito di cui è causa in detto elenco (prova documentale rigorosa e dirimente) - da un lato, non può farsi discendere da detta omessa allegazione la statuizione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria, in presenza di altri dati documentali indiziari che benché non dirimenti unitariamente considerati possono rivestire efficacia probatoria nel loro

complesso ed, al contempo. Dall'altro, non può certo sposarsi la tesi secondo cui la mera pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione, trattandosi al più di elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi, precise e concordanti.

Circostanze queste ultime che spetta al Giudice di merito valutare non atomisticamente ma nel loro quadro complessivo e, dunque, l'una in rapporto alle altre quanto alla loro incidenza, precisione e concordanza e che, onde avere efficacia probatoria, devono convergere univocamente nel dimostrare l'esistenza della cessione in blocco e la ricomprensione nella cessione anche della posizione creditoria oggetto di causa.

Invero, le tre sentenze gemelle della Cassazione civile, Sez. I, del 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, hanno affermato, in modo univoco, che il cessionario è gravato da «un onere probatorio rigoroso e articolato», non essendo sufficiente «il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva *traslatio* nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione».). A tal riguardo, le stesse hanno sancito che "*il mero possesso da parte del cessionario di copie di documenti relativi al credito non equivale a prova dell'effettiva titolarità. Ciò perché occorre distinguere tra: Prova dell'esistenza del credito: si riferisce alla dimostrazione che il credito è sorto nei confronti del debitore, tipicamente tramite documentazione contrattuale, fatture, ecc. Prova della titolarità del credito: riguarda invece la dimostrazione che quel credito è effettivamente passato al cessionario e che questi può validamente agire in giudizio o insinuarsi al passivo in luogo del cedente. La Cassazione sottolinea che è onere del cessionario dimostrare: che il credito oggetto di insinuazione sia compreso tra quelli ceduti, secondo i criteri del contratto di cessione; che il credito non sia compreso tra quelli esclusi dalla cessione; la validità e opponibilità della cessione, specie se il debitore o il curatore ne contestino la legittimazione ("incombe sul soggetto cessionario l'onere di dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l'insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento"). Lo stesso principio vale per la dichiarazione del cedente: essa non è idonea di per sé a provare il passaggio del credito se non supportata da ulteriori elementi (ad esempio, il contratto di cessione con indicazione dei crediti, documenti attestanti l'inclusione del credito tra quelli ceduti, ecc.) ("il Tribunale, nel ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla*

Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, si è uniformato all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»") (*cfr.* Corte di Cassazione, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852 - Cessione in blocco dei crediti).

In particolare, la Cassazione ha precisato che «*incombe sul soggetto cessionario l'onere di dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento*» (Cass Civ. sent. n. 23852/2025).

Sulla stessa linea, la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26342 del 29 settembre 2025, ha affermato che «in presenza di plurime cessioni, è onere dell'ultimo cessionario fornire la prova certa anche delle precedenti cessioni, ovvero dell'inclusione del credito [...] in tutte le operazioni di cessione».

E la Cassazione civile, ordinanza n. 601 del 2026, richiamando il principio già affermato da Cass. SS.UU. n. 2951/2016, ha ribadito che «la prova della titolarità del credito in capo al cessionario, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, non può essere surrogata dalla mera produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale», essendo necessario «fornire la prova documentale dell'inclusione dello specifico credito nella cessione».

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024, ha chiarito in termini generali la distinzione tra i tre livelli di verifica: (i) l'opponibilità della cessione, assolta con la pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB; (ii) la prova dell'esistenza del contratto di cessione, che grava sul cessionario in caso di contestazione; (iii) la prova dell'inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione, che grava parimenti sul cessionario e non può essere surrogata dalla mera pubblicazione in G.U. Tali principi sono stati puntualmente applicati dal Tribunale di Firenze, sent. n. 3994 del 12 dicembre 2024 (est. Luperini), in una fattispecie pressoché sovrapponibile alla presente: credito originato da Fiditalia S.p.A., plurime cessioni in blocco successive (ben cinque), contestazione dell'esistenza stessa dei contratti di cessione da parte del debitore. In quel caso, il Tribunale

– esaminati i criteri di inclusione ed esclusione pubblicati in G.U.,– li ha ritenuti «di contenuto incomprensibile» e comunque inidonei a provare l'inclusione del credito specifico, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opposta alle spese.

Orbene, la convenuta, a fronte dell'espressa e specifica contestazione della titolarità del credito formulata dagli opponenti, ha provveduto a produrre ritualmente in giudizio, sin dalla sua costituzione, una copiosa documentazione per dimostrare la titolarità del credito: avviso in Gazzetta Ufficiale, contratto di cessione, estratto autentico notarile, Schedule 1, dichiarazione della cedente.

Orbene, per quanto *ex actis* non consti la produzione del contratto di cessione del credito, che - in difetto della prescrizione di un obbligo di forma scritta anche solo *ad probationem* - non è esigibile, i suddetti elementi documentali, che - se considerati atomisticamente sarebbero inidonei a fondare il ragionamento presuntivo qualificato, prescritto dal chiaro disposto dell'art. 2729, comma 1, c.c.. - possono, ove, invece, compresenti in atti, soddisfare la suddetta soglia probatoria. Ciò, perché in grado di rafforzare l'uno l'altro la loro capacità di dimostrazione di un fatto, contestato fra le parti e, dunque, da provare; fatto consistente nell'avvenuta cessione e nella sua ricomprensione del credito azionato, mediante precetto dall'opposta.

Pertanto, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova della titolarità attiva in capo al creditore procedente.

3.La insussistenza dei requisiti formali di cui all'art. 474 c.p.c. nel caso di specie: configurabilità di un titolo esecutivo complesso.

Pur dovendosi ritenere provata la titolarità in capo alla cessionaria del credito intimato con l'atto di precetto, questo Giudice, anche d'ufficio, deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti formali prescritti dall'art. 474 c.p.c. (*atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da pubblico Ufficiale ex lege autorizzato*) per l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo negoziale. Presupposto quest'ultimo che, a parere di questo Giudice, nell'ipotesi di attività pre -esecutiva e/o azione esecutiva intrapresa dalla cessionaria dei crediti, deve accertarsi, non solo con riguardo agli originari contratti bancari, ma anche con riguardo ai contratti di cessione in blocco ex art. 58 TUB.

Tale cessione, infatti, a sua volta, per costituire valido titolo traslativo e, soprattutto, valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore della cessionaria, deve rivestire anch'essa la forma dell'"*atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da pubblico Ufficiale ex lege autorizzato*" prescritta dal citato disposto normativo. Ciò, quale presupposto indefettibile, oltre che per l'azione esecutiva, anche per la propedeutica formulazione del precetto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 474 e 480 c.p.c..

Orbene, sotto tale aspetto, questo Giudice non può non rilevare il profilo di criticità costituito dal fatto che, agli atti, non consta il contratto di cessione in blocco ex artt. 58 TUB e 1 e 4 L n. 130/1999, provvisto della forma dell'atto pubblico o, quantomeno, di quella della scrittura privata autenticata espressamente prescritta con riguardo ai titoli esecutivi c.d. negoziali dall'art. 474 c.p.c..

Profilo di notevole rilevanza nella valutazione che questo Giudice è tenuto ad espletare con riguardo alla sussistenza o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore della cessionaria.

Ciò, in quanto - se non vi è dubbio che l'atto pubblico notarile di mutuo fondiario costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. in favore dell'istituto bancario mutuante nominativamente indicato quale creditore nel titolo negoziale in questione – altrettanto non può ritenersi con riguardo alla cessionaria non nominativamente indicata in detto titolo esecutivo negoziale.

Ragion per cui, la convenuta, ai fini della legittima e valida formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c., nella sua qualità di cessionaria del credito scaturente dal predetto mutuo fondiario, avrebbe dovuto produrre un atto di cessione ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., ovvero, anche una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. formalmente idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentirle l'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore opponente.

Nel caso di specie, infatti, e' configurabile ciò che la dottrina e la giurisprudenza definiscono «titolo esecutivo a formazione progressiva»: una fattispecie in cui l'efficacia esecutiva non scaturisce da un unico atto ma dalla combinazione di una pluralità di atti, ciascuno dei quali deve possedere i requisiti formali prescritti dalla legge.

A ben vedere, infatti, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.), può essere inquadrata quale parte di un "*titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva*" e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al disposto dell'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile *in executivis*

Se il contratto di finanziamento da cui origina il credito riveste la forma dell'atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) — ed è pertanto idoneo a costituire titolo esecutivo in favore dell'originario creditore — la successiva cessione del credito, per poter integrare il titolo e consentire l'esecuzione in favore del cessionario, deve rivestire la medesima forma qualificata.

Invero, tale ricostruzione presuppone – logicamente - che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. *complesso*, quale "*fattispecie in fieri*", comprensiva di n. 2 elementi sostanziali: 1. l'atto di mutuo originario; 2. la cessione del credito da esso derivante nonché dell'ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e 3) per entrambi i suindicati atti.

Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura "*negoziale*":

a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;

b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, *unisussistente* o *monostrutturato* perché *uno actu perficitur.*

A tanto deve aggiungersi che in tutte le suindicate tipologie di "*titoli esecutivi negoziali*", il titolo deve contenere in sé l'indicazione nominativa del titolare del credito, tanto anche con riguardo alle "*cambiali*" aventi come requisito essenziale di forma ex art. 474 c.p.c. l'indicazione corretta e leggibile del "*nominativo*" del creditore riportata nel titolo ed, in caso di circolazione del titolo, la "*girata*" cartolare in favore del cessionario (*giratario*) regolarmente apposta sul titolo medesimo.

Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo "*scomposto in una pluralità di elementi*", elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere *natura negoziale* (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure *giudiziale* (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).

Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di *formazione giudiziale*, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna

consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* della creditrice.

Orbene, *mutata mutandis*, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di *formazione negoziale*.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.

Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. *negoziali* , per così dire "*complessi o compositi"*, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto (nella fattispecie *unisussistente*) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie *complessa* devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata; 2) l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la *forma pubblica* o almeno quella della *scrittura privata autenticata*.

Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo "*complesso o a formazione progressiva*" anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi dopo l'arresto delle S.U. del marzo 2025 con riguardo al "*mutuo condizionato"* che costituisce idoneo *"titolo esecutivo a favore del mutuante*" in quanto *"il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile".*

Pertanto, *"a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata".*

Né, diversamente dalla fattispecie del mutuo condizionato, *"vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma".*

Solo in tale ipotesi il mutuo si configurerebbe come idoneo titolo esecutivo solo se di tipo complesso e, quindi, abbisognante della forma qualificata di cui all'art. 474 cpc per ogni suo elemento costitutivo.

Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo *negoziale di tipo complesso*. Ciò sempre che rivesta la particolare *forma qualificata* prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Orbene, venendo al caso di specie, deve ritenersi che l'azione esecutiva sia stata preannunciata in difetto di idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 1, n. 3 c.p.c.

4.***L'iscrizione dell'opposta [redacted] spa nella qualità di gestore del credito nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB***

Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore [redacted] spa nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 TUB, giovino le seguenti considerazioni.

A tal riguardo, giova richiamare l'orientamento della Cassazione espresso nell'ordinanza n. 7243/2024, secondo cui la violazione della norma sull'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. non avrebbe rilevanza civilistica. Tale conclusione non può ritenersi viziata dall'omessa considerazione del carattere imperativo della norma di settore.

Ciò in conformità a quanto di recente statuito dalla Suprema Corte, in sede di rinvio ex art. 363 bis cpc, con la pronuncia n. 13749 del 17.05.2024 sulla questione dell'incidenza della mancata iscrizione del soggetto cessionario all'apposito albo ex art. 106 TUB sul profilo giuscivilistico della validità e efficacia del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere dal cessionario.

Pronuncia delle S.C. che, richiamando i precedenti giurisprudenziali della III Sezione della medesima Corte (cfr. *Cass. Sez. III n. 4427/2024 e Cass. Sez. III n. 7243/2024*), ha statuito che: << *al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. Ragion per cui è infondata l'eccezione di nullità della cessione di credito per mancata iscrizione del cessionario nell'apposito albo della Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B., trattandosi di operazione non riconducibile ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della*

riscossione del credito ceduto>> (cfr. Cass. S.U. n. 13749/2024)

Peraltro, con la medesima pronuncia n. 13749/2024, la S.C. ha, altresì, affermato che:<< *dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>>.*

Per le suesposte ragioni, questo Collegio - sebbene con qualche perplessità con particolare riguardo alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate *pro soluto* (in ordine alle quali il *versamento del corrispettivo* della cessione non può ritenersi "*meramente eventuale"* con conseguente configurabilità di un'*"attività di finanziamento"*) – ritiene di non potersi discostare dal predetto principio di diritto.

5. Sull'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell' apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB

Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell' apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB, disposizione introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024 entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto, giovino le seguenti considerazioni preliminari.

Il D.Lgs. n. 116/2024 che, al suo art. 1 comma 1 lett a), ha introdotto l'art. 114.5 TUB, al successivo art. 3 comma 7 dispone testualmente: << *Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data>> Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data>>.*

Orbene, le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 116/2024 istitutive dell'apposito *albo dei gestori dei crediti in sofferenza* sono state emanate in data 13.02.2025, con previsione dell'obbligo in capo ai "gestori" di iscrizione all'albo e di effettiva vigenza di detto albo, soltanto a far data dal 7.09. 2025.

Dunque, sulla base del sopra delineato quadro normativo, l'ambito di operatività *ratione temporis* dell'art. 114.5 TUB è da circoscriversi alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate in data successiva al 07.09.2025 e non è ammissibile alcuna applicazione retroattiva della norma in questione.

5.1.Sul contenuto della disciplina transitoria del Decreto Legislativo n. 116/2024

L'art. 116.2, prevede che: "1. *Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di*

crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5".

In via ulteriore, a completamento del microstatuto normativo di tale ambito materiale, deve richiamarsi il disposto dell'art. 114.3 T.u.b., secondo cui "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:*

1. a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);

2. b) attività connesse o strumentali.

2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106…….

4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;

b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;

c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;

d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia……

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo".

Dunque, dal combinato disposto delle suddette norme, si evince che l'obbligo di iscrizione e la connessa disciplina conformativa dell'attività di gestione operano per tutti i soggetti già dediti alla gestione dei crediti deteriorati - o che intendano dedicarsi a tale attivita' - purchè non abbiano la veste giuridica di istituti di credito o non si tratti di intermediari già iscritti nell'albo ex art. 106 tub.

Tali ultimi sono legittimati, al pari degli iscritti all'albo ex art. 114 Tub, a svolgere la suddetta attività perché il legislatore considera l'inclusione nell'albo ex 106 tub di per sé idonea a garantire quelle esigenze di trasparenza e legalità che sono sottese all'iscrizione nel nuovo albo e la cui tutela discende, in entrambi i casi, sia dalla vigilanza della Banca d'Italia sugli iscritti, sia dagli obblighi di conformazione della propria organizzazione interna che devono essere assolti al fine di rendere possibile l'iscrizione nei predetti albi.

Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 116/2024 e relative agli obblighi del gestore – obblighi informativi verso i ceduti così come di stipula in forma scritta del contratto di gestione -, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.

Nondimeno, lo stesso decreto, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali - al fine di regolamentare coloro che svolgano l'attività di gestione di crediti in sofferenza senza essere iscritti – prevede quanto segue:

"2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi

alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1”. Ancora si prevede che “*entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato”.*

Infine, “3. *Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6”.*

Dunque, in sintesi, i soggetti *de quibus* possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di 6 (sei) mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia.

Tuttavia, per razionalizzare la transizione alla nuova disciplina e al fine di contingentare i tempi di iscrizione, il decreto prevede anche che le istanze preordinate al conseguimento dell’autorizzazione di Banca d’Italia siano presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d’Italia.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 TUB sono soggette a cessazione.

L’uso dell’indicativo “cessano”, come noto, nel contesto del linguaggio del legislatore, indica la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale, per cui il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l’attività intrapresa.

Un’altra interpretazione - senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno - vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione *ex lege*. Si tratterebbe di una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.

Nondimeno, qualunque sia l'opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato.

E ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali - perché subordinate ad un'iniziativa spontanea del soggetto, oppure dell'autorità di vigilanza, previa eventuale attivazione di un procedimento sanzionatorio di natura amministrativa -, ma anche perché proprio l'invocato principio di effettività della regola unionale - quale imprescindibile canone esegetico nella logica di un'interpretazione comunitariamente conforme - impone che la reazione dell'ordinamento sia non solo piena, ovvero veramente idonea a preservare l'interesse unionale, alla cui tutela la norma e' preordinata, ma anche tempestiva e, cioè, se possibile, immediata.

E l'interesse unionale, alla stregua della dir. n. 2167 del 2021, deve essere individuato nella rigorosa delimitazione dei soggetti legittimati all'attività di gestione dei crediti deteriorati, con conseguente esclusione di tutti quelli che non offrano idonee garanzie, perché non iscritti e non vigilati dall'autorità di vigilanza nazionale.

A questo proposito, non può obliterarsi come la Corte di Cassazione (*ex pluribus*, cass. n. 22577/2012130, Cass., sez. II, 14 marzo 2022, ord. n. 8230, passim; F. ALBISINNI, Interpretazione conforme al diritto UE e diritto agrario: verso un diritto comune dell'agricoltura, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 237 ss. 126 Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651) ha riconosciuto l'obbligo dell'interpretazione conforme della norma interna al fine di assicurare l'effettiva osservanza della regola unionale, come il primo strumento cui ricorrere al fine di garantire il c.d. effetto utile della seconda, ovvero la sua piena efficacia.

La Suprema Corte considera "*il canone esegetico dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione [un] patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte*" .

In particolare, la stessa ha affermato che "a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE".

Il principio è di quotidiana applicazione nella prassi della Corte.

In particolare, giova richiamare la sentenza n. 29570/2022128 con cui il giudice di legittimità ha ribadito l'ordine delle forme rimediali, prescritto dalla Cge, ai fini del summenzionato meccanismo di adattamento dell'ordinamento interno a quello unionale (obbligo di sperimentare un'interpretazione conforme e, solo ove l'antinomia non sia risolta,

la disapplicazione della norma interna), partendo proprio dall'obbligo di interpretazione conforme delle norme interpretate.

In particolare, la Suprema corte ha ribadito che "*di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell'interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell'Unione, nell'ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto*".

Sotto altro versante che e' quello della giurisprudenza costituzionale, fin dalla pronuncia *Granital,* il Giudice delle leggi abbia mutuato la tassonomia degli strumenti, additati dalla Corte di giustizia, al fine di garantire piena e immediata attuazione al diritto dell'Unione. Ciò, seppur muovendo dalla differente ricostruzione dei rapporti fra i due ordinamenti in termini di "coordinamento e comunicazione" ma "reciprocamente autonomi".

In tale occasione, il Giudice delle Leggi ha attribuito all'interpretazione conforme rilievo primario nell'ambito degli strumenti di adattamento della norma interna a quella unionale, nella disponibilità giuridica del giudice comune, affermando che "fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato".

Anche prima della sentenza *Granital*, la Consulta aveva riconosciuto che il problema dei rapporti tra diritto comunitario e norme interne, "offre all'interprete un altro ed assorbente titolo giustificativo della soluzione [delle eventuali antinomie], [ovvero l'adozione], fra le possibili interpretazioni della norma, [di] quella conforme sia alle prescrizioni degli organi della Comunità, sia ai principi del nostro stesso ordinamento" .

Ne consegue che - anche a non voler predicare la nullità[1], invero difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale, dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati - tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati.

E, quindi, prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.

Diversamente, l'essenza stessa dell'impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.

D' altronde, la legittimazione sostanziale al compimento di un atto e' un precipitato logico della possibilità di svolgere una certa attività, costituendone applicazione per cosi' dire <<atomistica>>.

Infatti, il concetto di attività e', logicamente, ricomprensivo di una pluralità di atti in cui la stessa si sostanzia.

Così come, se e' inibita la possibilità di compiere un atto o di porre in essere un'attività (come, nel caso di specie, quella di gestione dei crediti), deve ritenersi preclusa anche la correlata possibilità di agire in giudizio per far valere i diritti connessi agli atti posti in essere.

Ne consegue che, venuta meno la prima, deve ritenersi elisa anche la seconda.

Ciò, in considerazione del noto principio, di derivazione dalla tradizione romana, per cui in assenza di uno *ius,* non e' configurabile neppure la correlata *actio* e, quindi, la possibilità di azionare la stessa, agendo in giudizio, essendo tal ultima la proiezione processuale della prima.

In particolare, dovendo selezionare una fra le categorie processuali già in uso da parte del Codice di rito, così come dalla dottrina processualistica, deve ritenersi che il riferimento debba essere non alla legittimazione ad agire che - in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che mutuano le conclusioni della migliore dottrina processualistica (Luiso) - spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, ma alla capacità di agire in giudizio, quale profilo più ampio.

La capacità di agire in via processuale e' la proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale, quale attitudine generale del soggetto a compiere atti giuridici.

Tal ultima si identifica con l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che incidono sulla propria sfera patrimoniale o personale.

Un fenomeno simile alla cessazione legale dell'attività può essere individuato nell'estinzione di una societa' per effetto dell'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese che, al pari dell'iscrizione, ha effetti costitutivi.

La società cessa di esistere come soggetto giuridico. Il soggetto, in tal caso, estinguendosi, perde, non solo la propria capacità di agire (sia sostanziale che processuale), ma anche quella giuridica, da intendersi quale astratta idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.

Non può più essere titolare di rapporti giuridici né stare in giudizio nè può proporre nuove azioni né esserne destinataria.

Sotto il profilo sostanziale, i rapporti pendenti, i debiti e le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci (successione) o, entro un anno, è possibile il fallimento.

Nel caso, invece, della mera cessazione dell'attività, di fonte legale, perché rinveniente la propria fonte in una norma ordinaria, deve ritenersi che ad essere incisa sia la sola capacità di agire (nella sua duplice componente sostanziale e processuale) e non anche la capacità giuridica della società di gestione, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta dall'incapace per così dire <<relativo>>.

E se un giudizio, alla data della sopravvenuta cessazione, come nel caso di specie, sia stato già attivato, deve ritenersi che a venire in rilievo sia la c.d. sopravvenuta improcedibilità del giudizio per (anch'essa sopravvenuta) incapacità di agire della parte; sanzione processuale che costituisce logica applicazione in corso di giudizio della più generale categoria della ammissibilità e della procedibilità dell'azione.

6. Il caso di specie

Ciò premesso, nel caso di specie, come già evidenziato, consta, documentalmente, che, nè la cessionaria ([redacted] SPV S.r.l., società veicolo di cartolarizzazione, SVC), né la mandataria ([redacted] S.p.A. Special Servicer), sono iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. né in quello ex 114 Tub.

Sostiene parte opposta, al riguardo, che va, peraltro, osservato che, nell'ambito delle cc.dd. cartolarizzazioni di cui alla L. 130/1999, il Legislatore dispone che le società che acquistano crediti (le cc.dd. *"Società Veicolo"* cfr. [redacted] SPV S.r.l.) possano avvalersi di un soggetto qualificato (cd. *"Servicer"*), il quale provveda a incassare le somme dovute in relazione ai crediti ceduti e a versare gli importi incassati al nuovo creditore.

Evidenzia sempre l'opposta che la figura del *"Servicer"*, poi, si distingue nelle due distinte figure del c.d. *"Master servicer"* o *"Servicer nominale"* e, cioè, dell'intermediario finanziario, soggetto a controlli di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 e che ha il compito di monitorare l'attività di cartolarizzazione, ricorrendo, poi, ai servizi di soggetti specializzati e, cioè, i cc.dd. *"Special servicer"* o *"Sub-Servicer"* (nello specifico [redacted] S.p.A.), società regolate dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., vigilate dal Ministero degli Interni e autorizzate a svolgere l'attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento, alle possibili sofferenze fino al recupero di eventuali insoluti.

Richiama, altresì, l'art. 2 della L. 130/1999, nella parte in cui individua i "*servizi*" che, qualora affidati ad un "*soggetto incaricato*" comportino l'iscrizione di quest'ultimo nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993.

Alla lettera c) del terzo comma dell'art. 2 della L. 130/1999 si legge che nel prospetto informativo sono indicati "*i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*".

Sostiene parte opposta, che andrebbe effettuata una distinzione tra (A) l'attività di riscossione e (B) i servizi di cassa e pagamento.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo, poi, prescrive che "*I servizi* (ndr. di cassa e pagamento) *indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*".

Ne trae il corollario logico che solo i servizi di cassa e pagamento siano presidio di soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, mentre l'attività di riscossione non sarebbe oggetto di alcuna riserva di attività.

In ogni caso evidenzia come [redacted] S.p.A. (ora [redacted] S.p.A., cfr. visura camerale [redacted] S.p.A., in atti, cfr. doc. 52 e Comunicato stampa del 21/02/2022, cfr. doc. 53) sia regolarmente iscritta all'albo *ex* art. 106 TUB, come da rilevabile dal sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html).

Da cio' la non necessità dell'iscrizione anche nel nuovo albo 114 Tub, avendo il legislatore espresso, condivisibilmente, un giudizio di equivalenza fra i due albi, sotto il profilo funzionale e delle garanzie da essi assicurate.

6.1. Lo status giuridico della cessionaria "[redacted] spv s.r.l.".

Per quanto concerne la cessionaria "[redacted] SPV s.r.l.", consta la natura di *spv* - e, quindi, di società di cartolarizzazione – della stessa.

Sotto il profilo della mancata iscrizione della società veicolo di cartolarizzazione nell'albo ex art. 106 TUB, si osserva, in via preliminare, che la categoria dei soggetti qualificabili come *"Intermediari finanziari"* ovvero *"Altri soggetti esercenti attività finanziaria"* è espressamente individuata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007, che così dispone testualmente:

"1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

a) le banche;

b) Poste italiane S.p.A.;

c) gli istituti di moneta elettronica;

d) le società' di intermediazione mobiliare (SIM);

e) le società di gestione del risparmio (SGR);

f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;

h) gli agenti di cambio;

i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;

n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in

uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;

o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;

c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;

d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

e) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;

f) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

g) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

h) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

Gli intermediari finanziari che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione è finalizzata

a verificare l'esistenza di una serie di condizioni che assicurino la sana e prudente gestione dell'intermediario, quali l'esistenza di un capitale minimo versato, la qualità dei partecipanti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l'assetto organizzativo. Una volta ottenuto il benestare, l'intermediario finanziario inoltra alla Banca d'Italia il certificato attestante la data di iscrizione nel registro delle imprese; dopo di che la Banca d'Italia iscrive l'intermediario nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Ciò premesso, alla predetta categoria di soggetti che esercitano attività di concessione di finanziamenti devono considerarsi estranee le Società Veicolo di Cartolarizzazione, disciplinate dall'art. 3 della legge n. 130/1999, il cui primo comma così dispone: *"La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti"*; mentre il terzo comma prescrive unicamente che: *"Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali"*.

In altri termini, la Società Veicolo di Cartolarizzazione - che ha per oggetto sociale esclusivo la *"realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti* e non già la concessione di finanziamenti, con o senza il rilascio di garanzie - per la funzione peculiare che è chiamata a svolgere e per le caratteristiche strutturali connaturate al suo ruolo, non può in alcun modo essere considerata un intermediario finanziario, ma costituisce un mero veicolo finanziario atto a realizzare la separazione patrimoniale tra attività del cedente e portafoglio di crediti ceduto.

In tale contesto, la Banca d'Italia gestisce l'elenco nazionale delle Società Veicolo diCartolarizzazione (SVC) esclusivamente per le finalità statistiche ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1075/2013 ed il provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica delle società di cartolarizzazione, sulla base di quanto, appunto, previsto dal Regolamento UE n. 1075/2013 della BCE riguardante le statistiche sulle attività e passività delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

Del pari, l'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia – nel quale [redacted] SPV S.r.l. è regolarmente iscritta, come agevolmente desumibile a pag. 19 dell'elenco scaricabile dal sito della Banca d'Italia (cfr. doc. 17 del fascicolo della fase cautelare dinanzi al G.E., pag. 19) - non è in alcun modo assimilabile agli "Albi ed elenchi di vigilanza" che la Banca d'Italia pubblica in ottemperanza agli obblighi informativi nei confronti del pubblico previsti dai Testi Unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente in ordine al presunto mancato possesso in capo all'opposta dei requisiti per essere considerata Società Veicolo di Cartolarizzazione e, comunque, la assoluta irrilevanza della mancata iscrizione della stessa all'albo ex art. 106 TUB, dovendo essere la società veicolo di cartolarizzazione esclusivamente essere iscritta nell'apposito e diverso elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

Sotto il profilo della mancata iscrizione della società veicolo di cartolarizzazione nel diverso albo ex art. 114 TUB, si osserva, in via preliminare, che l'art. 114.2, quale introdotto dal Dlvo 116 del 2024, prevede espressamente che "*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*".

Si introduce, dunque, una deroga – invero, di dubbia coerenza logica - all'applicazione del regime di trasparenza dettato dal decreto attuativo. E ciò in quanto le *spv* non risultano iscritte ad un albo vigilato dalla Banca di Italia, in quanto il registro in cui sono annotate – come già evidenziato - assolve ad una mera funzione di rilevazione statistica. Ciò, senza che soggiacciano ad un'alcuna vigilanza prudenziale. Le ragioni principali dell'esclusione delle SPV sono tre:

1. l'assenza di operatività diretta (Struttura statica).

Le SPV sono per conformazione ontologica – quella dettata dal legislatore speciale - delle "scatole vuote" con un oggetto sociale esclusivo e, per così dire, <<statico>>. Non dispongono di una struttura organizzativa o di personale idoneo a svolgere attività operative di gestione, contatto con i debitori o recupero crediti. Di conseguenza, e' coerente, sotto il profilo applicativo, che non possiedono né devono possedere i requisiti organizzativi e professionali richiesti ai nuovi Gestori di Crediti autorizzati;

2. l'obbligo di nomina di un Servicer Vigilato (Legge 130/1999).

La tutela, da un lato, della stabilità del mercato e, dall'altra, dei debitori ceduti è già garantita a monte dalla legge italiana sulle cartolarizzazioni. Infatti, l'art. 2, comma 6 della Legge 130/1999 stabilisce che la SPV deve obbligatoriamente affidare i servizi di cassa, pagamento e riscossione a un *Master Servicer*, ovvero ad una banca o a un intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB. Ovviamente, nella logica di un'interpretazione evolutiva, deve ritenersi che equivalente alla predetta iscrizione sia quella nel nuovo albo ex art. 114, introdotto dal Dl.vo n. 116 del 2024.

Sono, dunque, l'uno o l'altro (o, in alternativa, anche *l'eventuale Special Servicer* delegato, nell'ambito della catena volta al decentramento delle attività di riscossione) a dover possedere i requisiti di legittimazione necessari alla gestione;

3. esigenze di economicità procedurale, nonché di razionalità sistemica e la correlata volontà di evitare una duplicazione dei controlli di vigilanza.

Dalla ragione sub 2 ne scaturisce una terza.

Ove si sottoponesse la SPV a un ulteriore albo (come quello dei gestori di crediti), s'ingenererebbe un'inutile e ridondante sovrapposizione normativa. Poiché il soggetto che materialmente interloquisce con il debitore e riscuote le somme è già sottoposto alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia (in quanto intermediario ex art. 106 o ex art. 114 Tub), i requisiti previsti dalla direttiva europea, a tutela del consumatore e del debitore, sono già pienamente soddisfatti in capo al *Servicer.*

Da ciò l'irrilevanza dell'omessa iscrizione della [redacted] srl in uno degli albi, cui l'ordinamento settoriale subordina la liceità – o meglio la possibilità giuridica stessa - della gestione.

6.1. Lo status giuridico della gestrice [redacted] S.P.A.

Per quanto concerne la gestrice [redacted] S.P.A., alla stregua delle suddette coordinate giuridiche e interpretative, deve ritenersi che il d.l.vo n. 116 del 2024 abbia voluto contorniare la gestione di peculiari garanzie procedimentali e sostanziali (tra cui l'obbligatoria stipula di un contratto di gestione); riservando, peraltro, la gestione stessa a soggetti qualificati per l'essere necessariamente iscritti ad un albo vigilato dalla Banca d'Italia.

Gestione che deve ritenersi circoscritta al profilo processuale e, dunque, dell'instaurazione delle iniziative giudiziarie necessarie al fine della concreta riscossione dei crediti, con esclusione – per espressa previsione normativa <<con valore eccettuativo>> - dell'attività di recupero stragiudiziale (laddove avvenga alle restrittive condizioni previste normativamente).

Si prevede, espressamente, che "*non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma*

6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto".

Orbene, come previsto dal già menzionato art. 3, comma 2, l'iscrizione doveva avvenire in un termine perentorio, diversificato a seconda che sia già in corso o meno un'attività di gestione, decorrente dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'autorità di vigilanza e l'omissione della stessa ne determina la cessazione automatica e immediata da quella attività di gestione che - fino a prima esercitata liberamente - il legislatore delegato - in ottemperanza ai superiori dettami comunitari - ha voluto, invece, essere affidata in via esclusiva ai soggetti iscritti, con conseguente espunzione dal mercato della gestione lecita (e non abusiva) di ogni altro soggetto.

Né data la natura di disposizione transitoria della norma *de qua,* si può ritenere che tale obbligo valga per le sole cessioni stipulate successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto e cio' per un triplice ordine di ragioni:

1. la prima di natura testuale, non contenendo l'articolo in questione alcuna delimitazione della propria efficacia temporale ulteriore rispetto allo *spatium temporis* (rispettivamente, di 6 e di 3 mesi, per i soggetti che non abbiano mai svolto attività di gestione e per quelli che, invece, già siano intenti nella stessa), decorrente dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'autorità di vigilanza;
2. l'autonomia di tale obbligo rispetto alle discipline regolative della gestione sotto il profilo sostanziale;
3. l'osservazione per cui tale esegesi non comporta alcuna applicazione retroattiva della norma, ma solo l'idoneità della stessa a conformare l'attività di <<gestione processuale>>, già in corso;
4. la considerazione per cui - diversamente sostenendo e, dunque, introducendo un ulteriore limite temporale (non previsto), non si farebbe altro che limitare nel tempo l'ambito applicativo della norma di derivazione comunitaria con conseguente frustrazione del suo c.d. effetto utile.

Ne', date le suddette premesse concettuali, rileva che [redacted] S.p.A. (ora [redacted] S.p.A), che opera nella qualità di *Master Servicer* nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, abbia il requisito iscrizionale.

Ciò, in quanto ad agire – e, dunque, a <<gestire processualmente>> il credito, non e' la suddetta società, bensì [redacted] che, per contro, per come già evidenziato, non e' iscritta.

Dunque, in sintesi, stante la verificata omessa iscrizione della mandataria [redacted] spa nell'albo ex art. 106 Tub o in quello ex art. 114 Tub, deve ritenersi l'improcedibilità

dell'azione precettizia, prodromica all'esecuzione così come della successiva attività esecutiva.

7. ***Sulle spese e competenze di lite***

Le spese di lite seguono la soccombenza. Ciò, anche alla luce della *ratio* logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, che ha dichiarato <<*l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe eccezionali ragioni*>> (cfr. *Corte Cost. 19.04.2018 n. 77*).

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

1. **accoglie l'opposizione formulata dall'attore, nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara invalido ed inefficace l'atto di pignoramento opposto;**
2. **condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in euro 6000,00, oltre spese borsuali, rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA di legge se dovuta.**

Così deciso in Brindisi, in data 28.10.2026.

Il Giudice

Dott. Antonio Ivan NATALI